



Comune di Castellar Guidobono

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20

Oggetto: Imposta Unica comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì 28 del mese di Agosto alle ore 21,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ARRIGONE Stefano	x	
2	LOLLA Gabriele	x	
3	MANZINI Ilaria	x	
4	PORTA Andrea Ubaldo	x	
5	CASALI Nicoletta Maria	x	
6	MORGAVI Piera Adele	x	
7	TORRIGLIA Lorenzo Paolo		x
8	BATTEGAZZORE Maria Angela	x	
9	OPPIZZI Domenico	x	
10	BOCCIO Angelo	x	
11	LAZZARIN Giorgio	x	
	Totali	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa FIORILLO Rossella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000:</p> <p>Favorevole</p> <p>----</p> <p>Parere di regolarità contabile ex art.49 3° comma del D. Lgs. n.267/2000:</p> <p>Favorevole</p>	<p>Firma: Il Responsabile del Servizio: F.to Arrigone Stefano</p> <p>Firma: Il Responsabile del Servizio: F.to Arrigone Stefano</p>
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “ le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto il 1° gennaio dell’anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di un immobile, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base di motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
La delibera è impostata come un solo atto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 639 L. 147/2013 che disciplina la nuova imposta comunale, qualificandola come unica.
La scelta di dividere le delibere potrebbe rendere complicata la gestione della TASI, che opera in aggiunta alle aliquote IMU (per cui le delibere di questi due tributi non possono essere separate), ma che incide anche sulla TARI, in particolare con riferimento alla riscossione dell’entrata dovuta dall’occupante degli immobili.

Si consiglia quindi di mantenere una sola delibera al contrario dei regolamenti (che contengono una disciplina ancora più complessa, che ne giustifica la divisione, anche per evitare il rischio che eventuali contestazioni, soprattutto da parte del Ministero delle Finanze in sede di legittimità, possano coinvolgere la regolamentazione di tutte le entrate). Per quanto riguarda la modalità di approvazione, si evidenzia che la delibera riguarda sia IMU, le cui aliquote dal 2012 devono essere approvate dal Consiglio, sia la TARI e la TARI, per cui il nuovo art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede la competenza consiliare.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1 commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147. l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base delle aliquote standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentar sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva IMU e della TASI non avrebbero potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile:

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, commi 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 16.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)- sgombero neve	€ 9.500,00
Gestione verde pubblico	€ 17.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 11.000,00
Anagrafe	€ 25.000,00
TOTALE	€ 79.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di procedere all'azzeramento delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

– l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell'IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe l'Ufficio ad addossare ai contribuenti l'onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che assicuravano l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario mantenere quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale in data odierna;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON voti unanimi,

DELIBERA

- **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,3 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare per l'anno 2014 le tariffe tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	15 novembre
	Saldo	28 febbraio 2015

- **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- **di dare** atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arrigone Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa FIORILLO Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso All'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 02/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì ___/___/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa FIORILLO Rossella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno ___/___/2014

Lì ___/___/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa FIORILLO Rossella

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ___/___/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa FIORILLO Rossella